

Ecco la nuova normativa introdotta dal decreto sviluppo in materia di rapporti tra debitori e creditori

Sovraindebitamento, la disciplina dei consumatori

Si potrà formulare al Tribunale del luogo dove si ha la residenza una proposta di piano di ristrutturazione

di Luca Leone *

L'art. 18 del c.d. Decreto Sviluppo bis (d.l. n. 179/2012, in corso di conversione), che ha modificato la legge n. 3/2012, ha introdotto un'apposita disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento riservata al "Consumatore".

Accanto agli strumenti previsti anche per gli imprenditori non assog-

Il piano sarà obbligatorio per tutti i creditori anteriori, mentre quelli con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

gettabili alle procedure concorsuali e per i professionisti intellettuali - ovvero la proposta ai creditori di un accordo di ristrutturazione dei debiti o la richiesta di liquidazione di tutti i beni - ora estesi anche al Consumatore, viene offerta solo a quest'ultimo un'ulteriore strada per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

La persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (il "Consumatore"), difatti, che si trovi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ovvero nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, potrà formulare al Tribunale del luogo dove ha la residenza una proposta di piano di ristrutturazione.

La proposta di accordo, che dovrà essere presentata con l'ausilio degli



La presentazione del D.l. Sviluppo a palazzo Chigi

Organismi di composizione della crisi (OCC), dovrà prevedere il regolare pagamento dei crediti impignorabili, il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi e il pagamento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Alla proposta, che dovrà contenere la ricostruzione della posizione fiscale oltre all'indicazione di eventuali contenziosi pendenti, dovrà essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC relativa alle cause dell'indebitamento, alle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, alle altre informazioni sullo stato patrimoniale nonché alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Verificata la fattibilità del piano il Tribunale provvederà alla sua omologazione solo se riterrà che il consumatore non ha as-

Verificato il piano il Tribunale lo omologherà solo se riterrà che il consumatore non ha assunto obbligazioni senza poterle adempiere

sunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che lo stesso non ha colposamente provocato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali. Il piano, una volta omologato, sarà obbligatorio per tutti i creditori anteriori mentre quelli con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Rispetto alle altre forme di composizione della crisi da sovraindebitamento, i creditori del Consumatore risulteranno certamente penalizzati in quanto non solo non avranno diritto di voto sul piano - e dovranno, quindi, subire i giudizi formulati su di esso dall'OCC e dal giudice - ma potranno essere sottoposti, oltre alla falcidia dei propri crediti, anche ad una moratoria per il pagamento degli stessi fino ad un anno dalla omologazione del piano.

